

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/04/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31439-importante-sentenza-della-corte-di-justizia-europea-sulla-giurisdizione-applicabile-in-caso-di-contratti-conclusi-con-consumatori>

Autore: Marcoccio Gloria

Importante sentenza della Corte di giustizia europea sulla giurisdizione applicabile in caso di contratti conclusi con consumatori



Importante sentenza della Corte di giustizia europea sulla giurisdizione applicabile in caso di contratti conclusi con consumatori

Gloria Marcoccio, Aprile 2011

Executive Summary

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha recentemente precisato con apposita sentenza del 7 Dicembre 2010 le regole di competenza giurisdizionale applicabili ai contratti di consumo in caso di offerte di servizi proposte via internet. Le precisazioni della Corte hanno dirette ricadute sull'architettura informativa di un sito internet utilizzato per proporre servizi, erogabili o meno via internet. A seguito di tali precisazioni, un fornitore di servizi che intende utilizzare un sito internet per le sue proposte, conosce ora con sufficiente chiarezza quali informazioni, se pubblicate, lo mettono in condizione di essere citato in giudizio presso uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso da quello in cui egli risulta domiciliato. In ogni caso le conseguenze pratiche della sentenza della Corte richiedono ulteriori riflessioni e chiarimenti, come anche evidenziato al Parlamento Europeo da apposita interrogazione parlamentare nel Gennaio 2011.

Contesto di riferimento normativo per la sentenza della Corte di giustizia europea

Il Regolamento dell'Unione Europea n.44/2001 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"¹, come regola generale dispone che le persone possono essere citate in giudizio solo davanti ai giudici dello Stato membro nelle quali esse sono domiciliate, a prescindere dalla loro nazionalità (comma 1 art. 2). Il Regolamento in oggetto prevede comunque un'ampia casistica di disposizioni diverse dalla regola generale sopra citata: tra queste è di particolare interesse il caso di contratti che riguardano i consumatori, ossia coloro che effettuano un acquisto per scopi estranei alla loro attività professionale (come ad esempio per l'acquisto di un viaggio di vacanze o di un gioco virtuale scaricato tramite accesso ad un sito via terminale radiomobile).

In tale caso, se ricorrono una o più delle condizioni esposte con l'art.15², il consumatore qualora decida di intentare una causa nei confronti del fornitore (commerciante), ha facoltà di procedere

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:it:PDF>

² Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori - Articolo 15:

1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
 - a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
 - b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
 - c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

presso il proprio Stato membro di domiciliazione e non necessariamente presso quello di domiciliazione del fornitore (art. 16).

Per il caso dei siti internet riveste particolare importanza la condizione di cui alla lettera c) del comma 1 all'art. 15, elencata tra tutte le condizioni che attivano l'applicabilità delle disposizioni sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori e che quindi di fatto abilitano il consumatore a poter scegliere il proprio Stato membro di domiciliazione per far causa al fornitore:

“... qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività”

Il concetto di “attività commerciali dirette” verso uno o più degli Stati membri è oggettivamente interpretabile in vario modo anche in considerazione delle tante modalità operative che la tecnologia mette oggi a disposizione per il commercio.

Evidentemente proprio in base a medesime considerazioni i giudici della Suprema Corte austriaca hanno sottoposto la questione alla Corte di giustizia europea, in considerazione di due distinti casi di giudizio. Le due controversie (C-585/08 e C-144/09) vertono entrambe sulla questione se un commerciante “diriga le proprie attività” ai sensi del Regolamento europeo n. 44/2001 qualora utilizzi un sito internet per comunicare con i consumatori.

Solo per completezza di esposizione si ricorda che tra i compiti della Corte di giustizia europea³ vi è proprio quello di interpretare il diritto dell'Unione (in questo caso il riferimento è al Regolamento europeo n. 44/2001) su domanda dei giudici nazionali, e che la Corte non risolve la controversia: spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola però egualmente gli altri giudici nazionali degli Stati membri ai quali venga sottoposto un problema simile.

La sentenza del 7 dicembre 2010 della Corte di giustizia europea

La sentenza, pubblicata sulla gazzetta europea del 19 febbraio 2011⁴ fornisce dunque risposta alla domanda pregiudiziale posta dai giudici austriaci:

“Interpretazione dell'art. 15, nn. 1, lett. c), e 3, del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Requisiti minimi necessari in un sito internet al fine di potere considerare le attività in esso indicate come «dirette» verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore”

³ <http://curia.europa.eu>

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0004:0005:it:PDF>



La risposta di interesse, in merito alle condizione di attività dirette verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, è la seguente integralmente riportata:

“Al fine di stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.

I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi. Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito. “

In base a tale risposta, rimane sempre compito del giudice nazionale verificare se, prima che il contratto con il consumatore sia concluso, risulti evidente, in base al sito internet ed alla attività complessiva del fornitore (commerciante), la sua effettiva intenzione di proporre i suoi commerci, nel senso di essere disposto a concludere contratti, con consumatori residenti in uno o più Stati membri, compreso quello ove è domiciliato il consumatore che lo cita in giudizio.

La risposta della Corte elenca quindi i possibili indizi (subito qualificati come non esaustivi) che il giudice nazionale deve tenere presenti nel ritenere che l’attività di un fornitore sia diretta verso lo Stato membro di un consumatore.

Alcuni di questi indizi, quali ad esempio l’utilizzo di un nome di dominio di primo livello del tipo, a puro titolo di esempio, “.com”, oppure “.eu”, mostrano subito il loro potenziale di criticità, se letti dalla parte del fornitore, o di notevole apertura verso i diritti & tutele dei consumatori, se letti dalla parte di quest’ultimi.

La Corte fissa comunque degli importanti paletti di base alla questione, ben precisando che la semplice accessibilità del sito internet da parte del consumatore non è elemento sufficiente per stabilire che le attività siano dirette verso lo Stato membro del consumatore stesso, e che medesima insufficienza è riconosciuta anche per la mera pubblicazione sul sito della *indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.*



Interrogazione al parlamento europeo e armonizzazione con altri regolamenti europei

Quale che sia il ruolo con il quale si legge la sentenza (del commerciante, del consumatore) è in ogni caso innegabile l'importanza della precisazione della Corte, e la complessità e criticità dei suoi impatti.

Considerando ad esempio il punto di vista del commerciante, dovrà essere esercitato maggior controllo nello stabilire cosa e come pubblicare in termini di informazioni su un sito internet rivolto ai consumatori, in relazione alle usuali valutazioni di rischi del business, ora da ri-valutare tenendo presenti i risvolti derivanti dal contesto delineato dalla sentenza della Corte.

Si possono inoltre immaginare anche conseguenze in termini di non armonizzazione nelle scelte operate dai giudici nazionali dei diversi Stati membri, creandosi in tal modo possibili condizioni di squilibrio con impatti anche sulla delocalizzazione di attività economiche connesse, all'interno dello Spazio Economico Europeo ma anche al di fuori di esso.

A tale proposito giova menzionare l'interrogazione⁵ del 12 Gennaio di questo anno al Parlamento Europeo da parte del gruppo PPE, con la quale si evidenziano esigenze di ulteriori azioni per una ragionata applicazione di quanto stabilito con la sentenza della Corte, tenendo presente i lavori⁶ già in corso per l'attualizzazione del Regolamento europeo n. 44/2001, e quanto in materia stabilito con il Regolamento europeo n. 593/2008⁷ sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), per la parte che interessa i contratti conclusi dai consumatori.

⁵<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000008+0+DOC+XML+V0//IT>

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0748:FIN:it:pdf>

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0006:IT:PDF>